



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

(CO) MASSERA	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Dott. MASSERA

Seduta del 02/10/2019

FATTO

.1 – Il ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, ricorse all'ABF chiedendo di poter riscuotere, essendo giunti a scadenza, 3 buoni fruttiferi postali serie "Q" da lui sottoscritti in data 21 dicembre 1988 unitamente ai propri genitori, ormai defunti.

Premesse che tali buoni attribuivano pari facoltà di rimborso ai tre intestatari.

.2 – In sede di controdeduzioni l'intermediario resistette alla domanda assumendo che l'art. 184 del d.p.r. n. 156/1973, comma 1, relativo ai libretti di risparmio postale, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi, prevedeva che *"il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione"* e che l'art. 187 d.p.r. 156/1973, comma 1, anch'esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi prevedeva che *"il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto"*.

.3 - Nella riunione del 25 luglio 2019, il Collegio di Roma – territorialmente competente - ritenne opportuno sospendere la procedura e rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento "considerato che la soluzione della questione è di particolare importanza e considerata la sussistenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza ordinaria".



DIRITTO

.1.1 - Il Collegio rimettente rileva che, per decidere il ricorso, occorre stabilire se la disciplina espressamente prevista per il rimborso dei libretti postali in caso di decesso di un cointestatario con clausola “PFR” (comportante la necessità di una *quietanza di tutti gli aventi diritto*, dunque anche degli eredi del defunto) sia applicabile anche al caso di rimborso dei BFP, in virtù del rinvio previsto dall’ art. 203 del d.p.r. 256/1989; ovvero se il rimborso dei BFP, anche nel caso di decesso di un cointestatario con clausola “PFR”, debba sottostare alla disciplina per essi prevista in via generale dall’art. 178 d.p.r. 156/1973 e dall’art. 208, primo comma, del suo regolamento esecutivo d.p.r. 256/1989, che come ricordato prevede il rimborso a vista del titolo, e il pagamento degli interessi.

.1.2 – Il medesimo Collegio osserva che in proposito esiste contrasto, sia nella giurisprudenza dell’ABF (sono per l’applicabilità alla specie della normativa citata alcune decisioni di Collegi di Milano, Roma, Napoli, Bari, mentre ritengono il contrario altre decisioni di Collegi di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari), sia nella giurisprudenza ordinaria (la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto applicabile anche ai buoni postali la normativa relativa ai libretti di risparmio, mentre la Corte d’Appello di Milano ha affermato che la norma contenuta nell’art. 208 del d.p.r. 256/89, secondo cui “*I buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione per capitale ed interessi*” avrebbe “*chiaro contenuto derogatorio rispetto alla disciplina dettata ex art. 203 per il rimborso dei libretti di risparmio postali, risulta, peraltro, perfettamente aderente e in piena conferma del dettato normativo dell’art. 178 d.p.r. 156/73 (del quale il d.p.r. 256/89 costituisce regolamentazione di esecuzione), ai sensi del quale, infatti, «I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione»*”, orientamento condiviso, anche se per ragioni in parte diverse, dalla Corte d’Appello di Torino).

.1.3 – L’ordinanza di rimessione critica l’impostazione metodologica seguita dalla Corte d’Appello di Milano osservando che, nel rapporto tra norme giuridiche, la deroga di una norma a una diversa norma postula evidentemente che le due norme si riferiscano alla medesima fattispecie. Tuttavia, il titolo VI del d.p.r. 256/89 dedicato ai BPF non contiene alcun riferimento in merito alla sorte della clausola con pari facoltà di rimborso nell’ipotesi del decesso di uno dei cointestatari. Ne consegue che, nel caso in esame, non può farsi riferimento alla parte finale dell’art. 203 del d.p.r. 256/89, secondo cui le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali si applicano “*sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI*”. Come si è detto, le norme del titolo VI del citato d.p.r. nulla prevedono in merito alla fattispecie in esame. Del resto, non potrebbe neppure affermarsi che la disciplina dei BPF abbia una sua autonomia ed autosufficienza, in quanto risulterebbe privo di logica – sotto il profilo sistematico – il rinvio operato dal citato art. 203. Il rinvio dell’art. 203 presuppone, evidentemente, la presenza di lacune nella disciplina dei BPF e risulta dunque necessario affrontare il problema relativo all’“applicabilità” dell’art. 187.

.1.4 – Ancora l’ordinanza precisa che questa impostazione non è condivisa neppure dalle decisioni dell’ABF che negano l’applicabilità dell’art. 187 ai BFP intestati con clausola di pari facoltà di rimborso; esse piuttosto considerano il suddetto articolo limitativo di diritti e come tale da interpretare in modo tassativo applicandolo alla sola fattispecie negoziale (i libretti postali cointestati) per la quale è stato formulato.

.1.5 – Ma neppure questa impostazione convince il Collegio di Roma, poiché - a suo avviso - la disposizione non limita i diritti di credito del cointestatario, ma incide soltanto sul profilo della legittimazione a ottenere il rimborso del titolo. Inoltre – e questo sembra l’elemento più rilevante – le decisioni richiamate omettono di prendere in considerazione gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella fattispecie in esame, ossia i soggetti defunti e



i loro eredi. La norma contenuta nell'art. 187 d.p.r. 256/89 è preordinata a tutelare i soggetti che succedono al defunto nella titolarità del rapporto di credito nel rispetto delle volontà del defunto, ove manifestate, e, in ogni caso, in applicazione delle norme sul diritto successorio. In definitiva, se è vero che la norma incide (negativamente) sulla legittimazione a riscuotere le somme recate dal titolo nella prospettiva del cointestatario superstite, essa – e questo costituisce l'aspetto preponderante, idoneo a scoprire la *ratio* della disciplina – assicura tutela agli eredi perché consente a questi ultimi di venire a conoscenza dell'esistenza dei BFP. Corrisponde dunque a una ricognizione parziale delle ragioni sottese alla disciplina affermare che essa limita i diritti del cointestatario superstite. Infatti, l'art. 187 nel prevedere la quietanza di tutti gli aventi diritto mira, in primo luogo, a salvaguardare gli interessi di tutti i cointestatari.

.1.6 – L'ordinanza ravvisa un ulteriore argomento a favore della tesi, che sostanzialmente propone, nella considerazione che i BFP, ai fini dell'imposta di successione, ai sensi dell'art. 12 lettera i) d.lgs. 346/1990, sono equiparati ai titoli di Stato e, ne consegue, *“l'inesistenza di un obbligo giuridico a carico del contribuente (ossia di quei soggetti che sono gravati dal relativo incumbente; fondamentalmente i chiamati all'eredità), di inserimento dei buoni postali nel documento fiscale prescritto dall'articolo 28 D.lgs. 346/1990”*. Sempre secondo l'ordinanza, posto che ai fini fiscali i BFP non fanno parte dell'attivo ereditario, può risultare estremamente difficile per gli eredi cointestatari venire a conoscenza dei BFP e del credito ivi incorporato.

.2 – La tesi sopra riassunta dà per scontato un presupposto di fatto che – seppure corrispondente all'id quod plerumque accidit – scontato non è: che l'intestazione congiunta si sostanzia in una donazione indiretta a favore di un figlio, nel senso che i buoni siano stati acquistati solo con denaro dei genitori, laddove è astrattamente possibile – ma una soluzione giuridicamente corretta deve considerare tutte le varianti fattuali ipotizzabili – che all'acquisto abbia partecipato, totalmente o parzialmente, il figlio.

A conferma si veda Cass. n. 10991 del 2013, secondo cui la cointestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'“animus donandi”, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti.

Pertanto occorre accertare due elementi, nella specie non dimostrati: 1) l'acquisto dei BFP esclusivamente da parte dei genitori; 2) l'animus donandi a favore del figlio.

.3 – Un ulteriore ostacolo alla soluzione prospettata è dato proprio dalla normativa fiscale, poiché se è vero che l'inesistenza dell'obbligo giuridico a carico del contribuente di inserire i buoni postali nel documento fiscale escludendoli dall'eredità rende difficile per gli altri eredi di venire a conoscenza del relativo credito (come sottolineato nell'ordinanza), è altrettanto vero che proprio tale esclusione elimina l'obbligo di inserirli nell'asse ereditario, non essendo prescritto da alcuna norma che la disciplina dei buoni postali debba essere volta anche a salvaguardare gli interessi dei coeredi.

.4. – Ma la ragione determinante che dimostra l'infondatezza della tesi proposta va individuata nella diversa natura giuridica dei buoni fruttiferi postali rispetto ai libretti di risparmio postale.

I secondi sono anche titoli di credito, cioè incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del documento, mentre i primi sono meri titoli di legittimazione (Cass. 16.12.2005, n.27209) ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019, n. 3963).



.5.1 – L’art. 2002 cod. civ. stabilisce che *“le norme di questo titolo (il V, Titoli di credito, del IV libro del codice civile) non si applicano ai documenti che servono solo per identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza le forme proprie della cessione”*.

.5.2 – Ne consegue l’inapplicabilità ai BFP della normativa di rinvio su cui ha invece fatto leva l’ordinanza di remissione, mentre resta applicabile l’art. 178 d.p.r. n. 156 del 1973, a mente del quale, i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

Se, infatti, i titoli di legittimazione hanno la mera funzione di identificare l’avente diritto ad una prestazione senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare in credito, a differenza dei titoli di credito, ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, significherebbe vanificare la funzione che l’ordinamento ha ad essi assegnato. .

Il Collegio ben comprende la preoccupazione che è alla base dell’ordinanza di remissione, ma la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa e agire nei confronti del coerede avanti al giudice ordinario.

.6. Occorre, altresì, considerare che una soluzione difforme creerebbe un sostanziale contrasto con la decisione n. 27252 in data 20 dicembre 2018 di questo stesso Collegio, che nell’occasione affermò: *“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”*.

.7. Il Collegio di Coordinamento afferma, quindi, il seguente principio di diritto:

“Nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.

.8. – L’applicazione del principio sopra enunciato al caso di specie comporta l’accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente alla riscossione dei tre buoni postali fruttiferi indicati nel ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

firma 1